

Verifiche ispettive in materia di *unbundling*: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto e ambito delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive hanno la finalità di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di *unbundling* di cui al decreto legislativo n. 93/11, di cui al Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di obblighi di separazione amministrativa e contabile (TIU), al Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (TIUC) e al Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di obblighi di separazione funzionale (TIUF) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, anche, ma non esclusivamente, in relazione:

- ai poteri, al livello di autonomia funzionale e alle attività svolte dal Gestore Indipendente e dal Responsabile della conformità;
- al profilo e ruoli operativi eventualmente svolti da parte dei consiglieri di amministrazione non indipendenti della società di distribuzione;
- ai rapporti economico-finanziari della società di distribuzione con la capogruppo e con altre società del gruppo, con particolare riferimento ai servizi ricevuti o erogati;
- all'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte della società capogruppo verso la società di distribuzione controllata;
- alle modalità di gestione dei dati commercialmente sensibili;
- alle procedure aziendali che assicurano la separazione funzionale.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo, saranno effettuate per mezzo di richiesta di informazioni e della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi tra l'altro relativi a:

- a) assetto organizzativo del gruppo societario, con particolare riguardo ai rapporti gerarchici tra i responsabili di primo livello delle società controllate e la capogruppo;
- b) disposizioni organizzative delle principali società appartenenti al gruppo societario e, in particolare, della capogruppo e dei gestori indipendenti;
- c) i contratti individuali di lavoro dei responsabili di primo livello delle società controllate, con particolare riguardo alle componenti retributive legate al raggiungimento di obiettivi nonché alle clausole per il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) procure e deleghe del personale responsabile delle attività oggetto di separazione funzionale;
- e) gli accordi e i contratti *intercompany* in essere tra la capogruppo e le società controllate, con particolare riguardo ai servizi relativi alla definizione dei modelli organizzativi, alla pianificazione quantitativa delle risorse umane, alla gestione

delle relazioni industriali e alla rappresentazione degli interessi e della posizione delle diverse società sui temi regolatori e *antitrust*;

- f) gli indirizzi e le linee guida emanate dalla capo-gruppo nei confronti delle società controllate;
- g) i sistemi di gestione dei dati e delle informazioni commercialmente sensibili;
- h) documentazione societaria, inclusi i verbali dei consigli di amministrazione.

Ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva le imprese dovranno inoltre rendere disponibile:

- la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti contabili, civilistici, fiscali e contributivi;
- la documentazione extra contabile (a titolo di esempio: lettere commerciali, fax, mail, contratti etc.) ritenuta utile dagli ispettori.